



COMUNE di SENIS

PROVINCIA di ORISTANO

✉ Via V. Emanuele, 2 - C.A.P. 09080 - 0783 969031 – Fax 0783 969315 –
C.F. e P. I.V.A. 00082880956 - c.c.p. 16479099
E-mail: protocollo@comune.senis.or.it E-mail: ufficiofinanziario@comune.senis.or.it
PEC: comunesenis@pec.it

INFORMATIVA PER VERSAMENTI IMU 2022

Si rende noto che il **16 giugno scade il termine per il versamento dell'acconto IMU 2022.**

Per il 2022 sono confermate le regole per il pagamento dell'imposta in due rate, ossia 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo.

A seguito di numerose richieste il Comune di Senis ha integrato i servizi On-line per il calcolo dell'IMU.

Tramite l'applicativo MOSAICO – SportellOnLine è possibile accedere al Portale del Contribuente e quindi al foglio di calcolo per l'IMU 2022.

Si riporta di seguito il link:

<https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/PortaleContribuente/CalcoloImuTasi.aspx>

Le aliquote per l'anno 2022, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 14/03/2022, sono le seguenti:

FATTISPECIE	ALIQUOTE/DETRAZIONI
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A/1, A/8 e A/9)	ESENTI
Abitazioni assimilate alla principale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento	ESENTI
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Detrazione abitazione principale	€ 200,00
Fabbricati diversi dall'abitazione principale ed aree fabbricabili	0,5%
Fabbricati merce	ESENTI
Terreni agricoli	ESENTI
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
Immobili catastali di cat. D (esclusi i D10)	Aliquota 0,76% (intero gettito destinato allo Stato)

PREZZI AREE EDIFICABILI

I prezzi delle aree edificabili del Comune di Senis, sono i seguenti (deliberazione C.C. n. 15 del 09/03/2022):

- ZONA A € 20,00/mq;
- ZONA B € 30,00/mq;
- ZONA C € 15,00/mq;
- ZONA D € 12,39/mq;

CHI DEVE PAGARE (SOGETTI PASSIVI)

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie), ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze (nel limite di una per ciascuna categoria catastale), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:

- Immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che gli stessi non risultino locati:

I soggetti con disabilità che alloggiano in maniera permanente in un centro di cura possono richiedere l'esenzione dal pagamento dell'IMU.

Tali contribuenti devono avere in tale luogo la residenza o, in alternativa, necessitare di lunghi periodi di degenza.

In questi casi devono essere rispettate specifiche condizioni:

- le persone con disabilità, proprietarie di un immobile, sono tenute a dimostrare che la loro residenza non è all'interno dello stabile per la quale si richiede l'esenzione dall'IMU;
- l'immobile di proprietà non deve risultare oggetto di locazione a terzi, in altre parole non si ha diritto all'agevolazione se la casa è affittata.

- Previsione dell'art. 9/bis comma 1, del Decreto legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80:

Se il cittadino iscritto all'A.I.R.E. deve effettuare il pagamento relativamente ad un'annualità compresa tra il 2016 e il 2019 (utilizzando il "ravvedimento operoso") deve tenere in considerazione la normativa di riferimento, la quale prevedeva l'assimilazione dell'immobile posseduto dal cittadino iscritto all'A.I.R.E. alla normale **prima casa** di un cittadino residente in Italia.

Se il cittadino iscritto all'A.I.R.E. deve effettuare il pagamento relativamente all'annualità 2020 e successive, deve tenere in considerazione la normativa di riferimento, la quale ha totalmente stravolto quanto precedentemente legiferato.

Dal 1° gennaio 2020 non è più stato possibile assimilare un immobile ad abitazione principale, quindi, per gli iscritti A.I.R.E. gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione. L'immobile posseduto in Italia viene quindi considerato come una seconda abitazione.

- giorni dalla scadenza.

COME E DOVE SI VERSA

I versamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello F24, prestando attenzione ad indicare correttamente i codici tributo sotto indicati, al fine di garantire il corretto pagamento dell'imposta dovuta.

L'importo minimo totale annuo dell'imposta, sotto al quale non è dovuto il versamento corrisponde a **€12,00**.

CODICI TRIBUTI DA INDICARE NEL MODELLO F24

Il CODICE ENTE per il comune di Senis da indicare nel modello F24 è I609

Codice tributo comune	descrizione	Cod. tributo Stato
3918	IMU imposta munic. Propria altri fabbricati	
3916	IMU imposta munic. Propria aree edificabili	
	IMU imposta munic. Propria pfer imm. Cat. D	3925

Si precisa che tutte le varie esenzioni relative all'imposta (es. coltivatori diretti) vanno puntualmente dichiarate all'ufficio tributi mediante presentazione di apposita dichiarazione.

Per quanto non richiamato nella presente informativa si rimanda al Regolamento IMU vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/06/2014 ed alla normativa di riferimento.

Il Responsabile del servizio